



DELIBERA PRESIDENZIALE N. 55
del 23.06.2020

IL PRESIDENTE FEDERALE

- VISTO** l'art. 18 dello Statuto Federale, che stabilisce tra l'altro la competenza del Presidente Federale ad assumere deliberazioni per motivi di estrema urgenza;
- VISTO** il Regolamento di Giustizia Federale Capo V, art. 14 comma 5, per il quale "Gli Organi di Giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile";
- VISTO** il Protocollo per Prevenzione Aziendale Anti-contagio COVID -19, per il quale non sono consentite le riunioni in presenza, salvo casi di effettiva necessità e nell'impossibilità di collegamento a distanza;

DELIBERA

Che l'attività e le udienze della Procura Federale e degli Organi di Giustizia dovranno procedere per atti o/e per videoconferenza fino a successive disposizioni e a tal fine approva il protocollo per lo svolgimento delle udienze tramite collegamento da remoto e/o mediante trattazione scritta.

La presente deliberazione, adottata per motivi di estrema urgenza, sarà sottoposta al Consiglio Federale per la necessaria ratifica.

Renato Di Rocco



PROPOSTA DI PROTOCOLLO UDIENZE TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO

1. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

1. Nel rispetto dei termini di cui al Regolamento di Giustizia Federale il Presidente del Collegio emetterà, un provvedimento di fissazione udienza che farà comunicare dalla segreteria alle parti interessate o ove presenti ai procuratori delle parti ed alla Procura Federale, se ne è prevista la partecipazione, con indicazione di giorno, ora dell'udienza e modalità di collegamento tramite piattaforma digitale prescelta nel provvedimento stesso.

2. Il provvedimento conterrà:

(i) la richiesta alla parte ed al proprio procuratore (ove presente) di comunicare, entro 5 gg prima dell'udienza, con nota da inviarsi via mail alla segreteria, l'indirizzo e-mail (NON PEC) al quale vorrà che vengano recapitati gli inviti a partecipare all'udienza da remoto. A tale indirizzo mail verrà successivamente comunicata la modalità di partecipazione all'udienza.

(ii) l'espressa indicazione che, previa verifica della ricezione della comunicazione a cura della segreteria alle parti costituite, saranno adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.

(iii) Il provvedimento conterrà l'indicazione dei termini del Regolamento in relazione alla facoltà per l'incolpato, la Procura Federale e gli altri intervenuti di richiedere eventuale copia tramite PEC o mail ordinaria se comunicata alla federazione in occasione dell'affiliazione degli atti depositati presso la Segreteria;





(iv) Il provvedimento, nel rispetto dei termini del Regolamento di Giustizia Federale, dovrà altresì contenere l'indicazione del termine entro il quale le parti possono inoltre far pervenire a mezzo PEC o mail eventuali memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti;

3. Le parti o i procuratori delle parti dovranno comunicare un recapito telefonico attraverso il quale potranno essere contattati dalla segreteria in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato

4. Il Tribunale avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati

2. Svolgimento dell'udienza da remoto

Nel verbale di udienza il Giudice:

1. Verifica la regolare costituzione del Collegio Giudicante;

2. verifica che la comunicazione di segreteria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente le indicazioni di collegamento sia andata a buon fine ed eventualmente adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti;

3. prende atto della dichiarazione di identità delle parti e dei procuratori delle parti (anche in caso di sostituzione per delega orale ovvero scritta e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali, codifensori, praticanti avvocati, ecc.) mediante esibizione dei documenti di identità e dei tesserini di appartenenza all'ordine professionale dei quali verranno annotati a verbale gli estremi;

3. prende atto della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte





FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

Il Presidente

che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

4. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti. È vietata la registrazione dell'udienza;

5. la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal Segretario collegato da remoto con il medesimo applicativo: il medesimo segretario, curerà anche la verbalizzazione;

6. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito mediante invio di mail, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice – e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto del termine assegnato a mezzo PEC o mail;

7. in caso di malfunzionamenti, di interruzioni involontarie e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;

8. al termine dell'udienza, il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;

9. al termine dell'udienza, il giudice dà lettura del verbale di udienza; le parti avranno la facoltà di verbalizzare eventuali seppur succinte precisazioni. Una copia del verbale sarà, successivamente, inviata via mail ai procuratori o alle parti se prive di procuratore;



Stadio Olimpico • Curva Nord 00135 Roma
P. IVA 01377441009

Tel. 06 3685.4033/7099 – Fax: 06.3685.7958 – Email: presidenza@federciclismo.it



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

Il Presidente

10. se all'esito della discussione si rendesse necessaria l'assunzione di provvedimenti decisorii contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento preveda la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di

consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo. Per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari) si seguiranno le medesime modalità;

11. In presenza di attività istruttoria che preveda l'audizione di testimoni, il Giudice potrà disporre che si proceda all'assunzione della testimonianza nelle forme di cui all'art. 257 bis c.p.c. laddove applicabile, ovvero mediante l'utilizzo della piattaforma, onerando, se ritenuto opportuno, la parte che intenda avvalersi della testimonianza di effettuare l'intimazione dei testi che dovrà contenere l'indicazione della data e dell'orario dell'udienza di rinvio nonché della piattaforma attraverso la quale sarà effettuato il collegamento funzionale all'espletamento dell'atto istruttorio con invito al testimone a mettersi in contatto con la segreteria per la determinazione delle modalità di collegamento telematico entro il termine che sarà assegnato dal Giudice. La mancata partecipazione del testimone con le predette modalità sarà oggetto di valutazione da parte del Giudice e potrà formare oggetto di segnalazione alla Procura Federale ai sensi del Regolamento di Giustizia Federale.

12. Per tutto quanto non espressamente oggetto del presente protocollo si rinvia al Regolamento di Giustizia Federale.



Stadio Olimpico • Curva Nord 00135 Roma
P. IVA 01377441009

Tel. 06 3685.4033/7099 – Fax: 06.3685.7958 – Email: presidenza@federciclismo.it



**PROPOSTA DI PROTOCOLLO PER UDIENZE TRAMITE SCAMBIO DI MEMORIE
SCRITTE
(TRATTAZIONE SCRITTA)**

Lo svolgimento delle udienze che richiedano la sola presenza delle parti o dei difensori potrà avvenire mediante lo scambio e il deposito via mail di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

Attività preliminari all'udienza

- 1) Il giudice può disporre che il procedimento venga svolto con la sola trattazione scritta assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito via mail delle note scritte contenenti le istanze e conclusioni, con espresso avvertimento che il mancato deposito delle note equivale a mancata comparizione delle parti;
- 2) la segreteria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite o alle parti;
- 3) I difensori depositeranno via mail o PEC nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso, tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- 4) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti o alle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui





FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

Il Presidente

al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati pdf;

5) Le note devono contenere l'indicazione: a) della dicitura "Note per la trattazione scritta; b) della data di udienza; c) del numero di ruolo e dell'anno del procedimento; d) del giudice e del Tribunale dinanzi al

quale avviene la comparizione figurata; e) del nominativo delle parti e dei difensori che compaiono; f) in ipotesi di nota congiunta, la dichiarazione che il documento è stato formato da tutti i difensori previo scambio tra loro di note contenenti le rispettive istanze e conclusioni.

6) Eventuali documenti da produrre in udienza potranno essere allegati alle predette note, ovvero con deposito separato da eseguirsi, in ogni caso, non oltre il termine assegnato dal giudice per il deposito delle note stesse;

7) La costituzione del convenuto o resistente può avvenire nei termini di cui al regolamento di Giustizia Federale, e deve necessariamente essere effettuata con deposito via mail;

Provvedimenti del giudice

1. Il giudice, alla data fissata, verifica la comunicazione a cura della Segreteria del provvedimento di trattazione scritta della causa.
2. Il giudice, alla data fissata per la trattazione scritta, può far redigere dal Segretario verbale di causa in cui, preso atto del deposito o del mancato deposito delle note scritte, si riserva su quanto richiesto ovvero adotta i provvedimenti necessari al corso del giudizio o se ritiene il procedimento maturo per la decisione lo trattiene in decisione.



Stadio Olimpico • Curva Nord 00135 Roma
P. IVA 01377441009

Tel. 06 3685.4033/7099 – Fax: 06.3685.7958 – Email: presidenza@federciclismo.it



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

Il Presidente

3. Il giudice, alternativamente, senza redigere alcun verbale di causa, preso atto del deposito o del mancato deposito delle note scritte, emette, il giorno dell'udienza o successivamente, i provvedimenti richiesti, ovvero quelli necessari al corso del giudizio.

4. In presenza di attività istruttoria che preveda l'audizione di testimoni, il Giudice potrà disporre che si proceda all'assunzione della testimonianza nelle forme di cui all'art. 257 bis c.p.c. laddove applicabile, ovvero mediante l'utilizzo della piattaforma, onerando, se ritenuto opportuno, la parte che intenda avvalersi della testimonianza di effettuare l'intimazione dei testi che dovrà contenere l'indicazione della data e dell'orario dell'udienza di rinvio nonché della piattaforma attraverso la quale sarà effettuato il collegamento funzionale all'espletamento dell'atto istruttorio con invito al testimone a mettersi in contatto con la segreteria per la determinazione delle modalità di collegamento telematico entro il termine che sarà assegnato dal Giudice. La mancata partecipazione del testimone con le predette modalità sarà oggetto di valutazione da parte del Giudice e potrà formare oggetto di segnalazione alla Procura Federale ai sensi del Regolamento di Giustizia Federale.

5. Il verbale ed il provvedimento emesso dovranno essere comunicati alle parti costituite, a cura del segretario.



Stadio Olimpico • Curva Nord 00135 Roma
P. IVA 01377441009

Tel. 06 3685.4033/7099 – Fax: 06.3685.7958 – Email: presidenza@feder ciclismo.it